



Penale Sent. Sez. 5 Num. 35799 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data Udiienza: 11/06/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GALANTE ENNIO nato a PALATA il 01/11/1949

GALANTE MARIAPINA nato a PALATA il 21/05/1980

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 27/3/2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 12/1/2016, appellata dagli imputati, Ennio Galante e Mariapina Galante, ha concesso a Ennio Galante l'indulto nella misura di mesi 8 e ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.

La sentenza di primo grado aveva dichiarato gli imputati Ennio Galante e Mariapina Galante, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore di diritto sino al 15/7/2004 della G.M.G. Group Manifatturiero Galante s.r.l., dichiarata fallita il 26/10/2005, colpevoli dei reati ascritti ai capi A)

e B) della rubrica, ossia di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso, per distrazione di beni di valore pari a € 324.597,04=, ex art.110, 216 n.1, 223 e 219 legge fall., e di bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto le scritture contabili della società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ex art.110, 216 n.1, 223 legge fall.

Il Tribunale aveva pertanto condannato Ennio Galante alla pena di 4 anni di reclusione e Mariapina Galante alla pena di anni 2 di reclusione e li aveva dichiarati entrambi inabilitati per la durata di anni 10 all'esercizio di imprese commerciali e all'esercizio di funzioni direttive presso qualsiasi impresa, e il solo Ennio Galante interdetto per 5 anni dai pubblici uffici.

2. Ha proposto ricorso l'avv. Diego Sabatino, difensore di fiducia degli imputati, svolgendo otto motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza del 27/3/2017, nonostante la produzione di certificato medico per legittimo impedimento del difensore, spedita a mezzo p.e.c.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.192 cod.proc.pen. per erronea valutazione della prova, poiché i giudici si erano basati circa la non regolare tenuta delle scritture contabili sulle deposizioni dei testi Mirko Perugini, curatore del fallimento, e Umberto Massei, consulente del P.M., senza considerare la deposizione del teste dott. Della Porta, che aveva attestato che i libri erano stati tenuti regolarmente sino alla cessione delle quote da parte delle signore Mariapina e Roberta Galante.

Ennio Galante non era amministratore di fatto, ma mero consulente, che si occupava del controllo di qualità, dell'assistenza e dell'istruzione del personale, eseguiva le direttive della proprietà dell'azienda su precise indicazioni dell'amministratore, e si limitava ad accompagnare Mariapina Galante, amministratore della società, che non guidava l'auto.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.216, comma 1, della legge fall., poiché non c'erano creditori a cui si sarebbe potuto recare pregiudizio e non erano affatto stati distrutti, sottratti, distratti o dissipati beni della società.

Beni per circa 150.000 € erano stati distrutti in seguito ad un allagamento come si evinceva dalla perizia giurata dell'ing. Sappracone.

2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.216, comma 2, della legge fall., perché nessuno aveva mai richiesto ai ricorrenti l'esibizione o la produzione delle scritture contabili, che erano state tenute a regola d'arte sino al momento della cessione delle quote.

Aut. Con



2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art.174 cod.pen. e dell'art.1 della legge n.241 del 2006 per la mancata concessione dell'indulto.

2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art.533, comma 2, cod.proc.pen. per omessa determinazione della pena applicata per ogni singolo reato.

2.7. Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano la mancata applicazione del minimo edittale della pena, in considerazione dell'applicazione di pene sproporzionate all'entità dei fatti contestati.

2.8. Con l'ottavo motivo i ricorrenti lamentano la mancata concessione del beneficio della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art.53 della legge 689 del 24/11/1981, tenuto conto del modestissimo disvalore sociale dei reati accertati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A parte il primo motivo di carattere processuale, i ricorrenti reiterano, pressoché pedissequamente, con gli altri motivi il contenuto delle censure svolte con il loro atto di appello.

2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza del 27/3/2017 del processo di appello, nonostante la proposizione di richiesta di rinvio e accompagnata dalla produzione di certificato medico per legittimo impedimento del difensore, spedito a mezzo p.e.c.

Il motivo è infondato.

Da un lato, i ricorrenti non deducono con il proprio ricorso la natura dell'impedimento che affliggeva il loro difensore e in particolare il suo carattere assolutamente preclusivo della partecipazione all'udienza (comunque non attestato nella documentazione allegata, relativa agli esiti di una frattura malleolare subita il 7/2/2017),

Dall'altro, gli stessi ricorrenti assumono che la richiesta sia stata spedita a mezzo posta elettronica certificata, senza però allegare e dimostrare che la stessa sia stata trasmessa alla Corte di appello di Ancona prima della celebrazione dell'udienza del 27/3/2017 (cosa questa smentita, sia dalla mancanza della predetta istanza negli atti del fascicolo processuale, sia dall'assenza di qualsivoglia sua menzione nei verbali del procedimento).

In tema di comunicazione dell'impedimento questa Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non sia irricevibile né inammissibile, ma che l'utilizzo



di tale irregolare modalità di trasmissione comporti l'onere, per la parte che intenda dolersi, in sede di impugnazione, dell'omesso esame della richiesta stessa, di accertarsi - mediante un sostituto processuale, un addetto di studio o un'interlocuzione telefonica - del regolare pervenimento del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, solo nel caso in cui l'impedimento - improvvisamente ed inevitabilmente insorto - sia tale da precludere al difensore qualsiasi possibilità di attivazione, il medesimo è esentato dalle predette verifiche, salvo l'onere di provare le circostanze che le hanno rese inattuabili). (Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 - dep. 2018, Deriù, Rv. 272049; Sez. 2, n. 24515 del 22/05/2015, Mennella e altro, Rv. 264361; Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013 - dep.2014, Stucchi, Rv. 258526).

Sscondo una pronuncia solo apparentemente meno severa, l'invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore non comporta l'onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, ma è pur sempre necessario dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell'esistenza dell'istanza (Sez. 5, n. 535 del 24/10/2016 - dep. 2017, Asmarandei, Rv. 268942).

Analogamente si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte con riferimento al diverso mezzo di trasmissione della posta elettronica certificata.

A fronte di un indirizzo più restrittivo, secondo cui nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P, Rv. 270702, resa in fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo p.e.c. dal difensore di fiducia dell'imputato), l'orientamento più elastico, condiviso da questo Collegio, assimila la soluzione a quella prevalsa nella giurisprudenza a proposito della trasmissione a mezzo fax. Tali pronunce, a cui il Collegio intende prestar continuità, ritengono pur sempre che la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non sia di per sé irricevibile o inammissibile, e che il ricorso a tale irregolare modalità di trasmissione comporti l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della *mail* in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente. (Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963; Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C, Rv. 270912; Sez.2, n.53692 del 23/11/2017, Ishlyamski, in motivazione)).

Nella fattispecie i ricorrenti non dimostrano affatto che la richiesta spedita a mezzo posta elettronica certificata sia stata sottoposta al giudice prima

dell'udienza ed anzi vi sono preelementi che inducono a presumere il contrario (inesistenza in atti e mancata menzione nei verbali e nei provvedimenti).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.192 cod.proc.pen. per erronea valutazione della prova, poiché i giudici si erano basati circa la non regolare tenuta delle scritture contabili sulle deposizioni dei testi Mirko Perugini, curatore del fallimento, e Umberto Massei, consulente del P.M., senza considerare la deposizione del teste dott. Della Porta che aveva attestato che i libri erano stati tenuti regolarmente sino alla cessione delle quote da parte delle signore Mariapina e Roberta Galante.

3.1. Tali recriminazioni del ricorrente circa la ricostruzione del fatto storico accolta nella sentenza impugnata mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza passare, come impone l'art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà estrinseca con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Non è quindi sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 5, n.



51604 del 19/09/2017, D'Ippedito e altro, Rv. 271623; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519).


Il Collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia «effettiva», ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia «manifestamente illogica», perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziata da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente «contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente «incompatibile» con «altri atti del processo» (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Non sono quindi deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria.

3.2. In ogni caso la censura svolta dai ricorrenti è di assoluta genericità, limitandosi al richiamo di un apprezzamento attribuito al professionista che seguiva la contabilità dell'azienda, svincolato dalla riproduzione della sua deposizione, con palese difetto di autosufficienza, e non accompagnato, comunque, dalla necessaria confutazione delle ravvisate ragioni di inattendibilità delle scritture, espresse in modo conforme dalle sentenze di merito.

3.3. I ricorrenti sostengono che Ennio Galante non era amministratore di fatto, ma mero consulente che si occupava del controllo di qualità, dell'assistenza e dell'istruzione del personale, eseguiva le direttive della proprietà dell'azienda su precise indicazioni dell'amministratore, e si limitava ad accompagnare Mariapina Galante, amministratore della società, che non guidava l'auto.

Anche in questo caso il ricorso, con estrema genericità, richiede alla Corte di legittimità di effettuare una incursione nei fatti, per rielaborare la ricostruzione e la valutazione operate dai giudici di merito e in particolare dalla Corte di appello, alle pagine 9 e 10, sulla base delle deposizioni delle dipendenti della società, che



avevano indicato in Ennio Galante il titolare e datore di lavoro che impartiva gli ordini e corrispondeva le retribuzioni, delle dichiarazioni del consulente commercialista della società, aduso a confrontarsi, proprio e solo, con Ennio Galante per tutte le esigenze contabili e amministrative, e della documentazione relativa ai rimborsi delle trasferte, che dimostrava che era il Galante a recarsi fuori sede per contatti con clienti e fornitori.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.216, comma 1 della legge fall., poiché non c'erano creditori a cui si sarebbe potuto recare pregiudizio e non erano affatto stati distrutti, sottratti, distratti o dissipati beni della società.

La prima affermazione è di emblematica genericità a fronte dell'affermazione nella sentenza impugnata dell'esistenza di creditori della società, fra i quali l'INPS e gli enti fiscali.

La seconda contrasta con quanto accertato nella sentenza impugnata, a pagina 12, circa la mancanza di un quantitativo considerevole di merce del valore di circa € 304.352,35=, secondo la stima compiuta dal consulente tecnico, secondo un metodo ritenuto tecnicamente e contabilmente corretto.

Al proposito, la Corte territoriale ha puntualmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti. (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740). Infatti il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, De Angelis, Rv. 248425)

I ricorrenti infine sostengono che beni per un valore di circa € 150.000 erano stati distrutti in seguito ad un allagamento come si evinceva dalla perizia giurata dell'ing. Sappacone.

Il ricorso sul punto è del tutto generico, poiché non indica la data, né descrive il preteso evento alluvionale, né riporta il contenuto della perizia, né fornisce indicazioni circa il suo reperimento negli atti processuali, a prescindere dal fatto che una perizia di un professionista difficilmente può essere idonea a dimostrare direttamente il verificarsi di un fatto storico, e semmai esprime una valutazione induttiva al proposito.



I ricorrenti non si pongono, infine, neppure il problema di collegare la pretesa distruzione di merce, peraltro in misura molto inferiore all'entità dell'ammancio, alla sua doverosa rappresentazione contabile nelle scritture e nei registri della società.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.216, comma 2, della legge fall., perché nessuno aveva mai richiesto ai ricorrenti l'esibizione o la produzione delle scritture contabili, che erano state tenute a regola d'arte sino al momento della cessione delle quote.

Il motivo, ancora una volta reiterativo e inammissibilmente generico, non tiene conto del dato ovvio, ossia dell'obbligo legale dell'amministratore di diritto di consegnare le scritture e i registri della società fallita al curatore del fallimento.

Inoltre l'amministratore di fatto della società fallita è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv. 250094; Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040).

La tenuta a regola d'arte delle scritture è mera labiale rivendicazione dei ricorrenti, del tutto generica, a fronte delle contrastanti valutazioni, espresse in modo conforme dai giudici del merito.

6. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art.174 cod.pen. e dell'art.1 della legge 241 del 2006 per la mancata concessione dell'indulto.

Innanzitutto, secondo giurisprudenza del tutto consolidata, nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione (da ultimo, Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269800).

In ogni caso, l'indulto è stato concesso a Ennio Galante con la sentenza impugnata, mentre a Mariapina Galante non è stato applicato, solo per la prevalenza correttamente accordata al poziore beneficio della sospensione condizionale della pena.

Infatti con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena e quest'ultimo beneficio





prevale sul primo. (Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, P.G. in proc. Bracco, Rv. 247940).

7. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art.533, comma 2, cod.proc.pen. per omessa determinazione della pena applicata per ogni singolo reato.

Il motivo è palesemente infondato. Occorre infatti tener presente che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665).

8. Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano la mancata applicazione del minimo edittale della pena, in considerazione dell'applicazione di pene sproporzionate all'entità dei fatti contestati.

8.1. Quanto a Maria Pina Galante, la doglianza è priva di collegamento con la realtà processuale: all'imputata infatti è stata applicata la pena nel minimo edittale, ulteriormente ridotta per la concessione di attenuanti generiche prevalenti in massima estensione.

8.2. Quanto ad Ennio Galante, la pena è di poco superiore al minimo, tenuto conto delle aggravanti ritenute sussistenti.

Il motivo è inammissibile, in quanto mira ad ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. La gradazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).

Inoltre, sempre secondo giurisprudenza consolidata in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso di specie, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

9. Con l'ottavo motivo i ricorrenti lamentano la mancata concessione del beneficio della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art.53 della legge 689 del 24/11/1981, tenuto conto del modestissimo disvalore sociale dei reati accertati.

La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 - dep. 11/05/2015, Pritoni, Rv. 263558).

Quanto a Ennio Galante, la pena inflitta supera ampiamente la soglia della possibilità di conversione.

Il fatto, in ogni caso, per quanto riguarda l'altra imputata, non può essere considerato modestissimo, stante la gravità notevole del titolo di reato e la sussistenza delle circostanze aggravanti di più condotte lesive e del rilevante pregiudizio patrimoniale, seppur neutralizzate dal punto di vista sanzionatorio dalla prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

10. I ricorsi vanno quindi rigettati; ne consegue la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11 giugno 2018